

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che non hanno effettuato il pagamento dei tributi comunali entro le scadenze previste possono avvalersi del **ravvedimento operoso**, l'istituto giuridico con il quale può essere sanato spontaneamente il mancato o insufficiente pagamento del tributo versando l'imposta dovuta, la sanzione in misura ridotta e gli interessi al tasso legale annuo (*art. 13 legge 472/1997; art. 13, comma 1, legge 471/1997*).

**I contribuenti possono effettuare il ravvedimento operoso solo nel caso in cui l'ufficio non abbia già accertato la violazione.**

Le modalità per il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del tributo sono le seguenti:

Termine temporale	Sanzione
nei primi 14 giorni della violazione	1/10 del minimo (1%) per giorno di ritardo <b>= 0,1% per giorno di ritardo</b>  esempio: pagamento al settimo giorno di ritardo sanzione = 0,1% x 7 = 0,7%
dal 15° al 30° giorno dalla violazione	1/10 del minimo (15%) = <b>1,50%</b>
dal 31° al 90° dalla violazione	1/9 del minimo (15%) = <b>1,67%</b>
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, <u>quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.</u>	1/8 del minimo (30%) = <b>3,75%</b>
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, <u>quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore</u>	1/7 del minimo (30%) = <b>4,29%</b>
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, <u>quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore</u>	1/6 del minimo (30%) = <b>5,00%</b>

### Calcolo degli interessi per ritardato pagamento

Gli interessi devono essere calcolati sul tributo dovuto, al tasso legale annuo, dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito, fino al giorno in cui viene effettuato il pagamento, secondo la seguente formula dell'interesse commerciale:

interesse = importo del tributo dovuto x tasso percentuale di interesse legale x numero dei giorni di ritardato versamento : 36500

**dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015** il tasso di interesse legale è lo **0,50%**  
(Decreto Ministero, Economia e finanze 11/12/2014)

**dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016** il tasso di interesse legale è lo **0,20%**  
(Decreto Ministero, Economia e finanze 11/12/2015)

**dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017** il tasso di interesse legale è lo **0,10%**  
(Decreto Ministero, Economia e finanze 07/12/2016)

**dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018** il tasso di interesse legale è lo **0,30%**  
(Decreto Ministero, Economia e finanze 13/12/2017)

**dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019** il tasso di interesse legale è lo **0,80%**  
(Decreto Ministero, Economia e finanze 12/12/2018)

**dal 1 gennaio 2020** il tasso di interesse legale è lo **0,05%**  
(Decreto Ministero, Economia e finanze 12/12/2019)

Il ravvedimento operoso si perfeziona con il pagamento dell'imposta omessa, da eseguire entro i termini anzidetti, contestualmente al versamento della sanzione ridotta e degli interessi per il ritardato pagamento.

Il versamento degli importi risultanti dal calcolo del ravvedimento (imposta, sanzione e interessi) deve essere effettuato utilizzando il **modello F24 barrando la casella "rav"**.

Le **sanzioni e gli interessi** devono essere versati unitamente al tributo utilizzando lo **stesso codice previsto per il versamento del tributo**.